



# COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 75 in data 26-07-2023**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO" E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **Luglio** alle ore **18:00** nella Sala Giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	ASSESSORE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	ASSESSORE	X	
BONETTI PIETRO	ASSESSORE		X
ANDREOLI VARINIA	ASSESSORE	X	
BONARDI DARIO	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. LUIGI FADDA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DOTT. FABRIZIO SCURI** nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI E RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 151, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;

### CONSIDERATO:

- che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;
- che il citato D. Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2018;
- che ai sensi del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

**PRESO ATTO** delle seguenti indicazioni contenute nel citato “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011:

- gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo. È approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
- l’ente predispone due distinti elenchi:
  1. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
  2. Elenco degli enti componenti il “*Gruppo amministrazione pubblica*” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall’ente locale dotati, oltre che di autonomia contabile e gestionale, anche di

autonomia giuridica). Il controllo dell'Ente si manifesta in virtù dei seguenti, alternativi, presupposti:

- a) possesso della maggioranza dei voti;
- b) potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi decisionali
- c) esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali
- d) obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercizio, da parte dell'ente, di un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie consentiti dalla legge, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

- gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;

- le società, sotto forma di società di capitali o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene la partecipazione. Tali società possono essere controllate o partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Le società controllate sono le società nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti, salvo il caso dell'affidamento diretto, e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione);
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- anche in caso di incidenza inferiore al 10 per cento, a partire dall'esercizio 2017 sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

**RILEVATO CHE** nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Cazzago San Martino (BS) sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

**CONSIDERATO** che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21/12/2022 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

**EFFETTUATA**, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cazzago San Martino”, con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Cazzago San Martino:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati del Comune di Cazzago San Martino (ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, D. Lgs. 118/2011):

- Fondazione “Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani”

Enti strumentali partecipati del Comune di Cazzago San Martino (ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D. Lgs. 118/2011):

- Nessuno

Società controllate dal Comune di Cazzago San Martino (ai sensi dell'art. 11-quater D. Lgs. 118/2011):

- Cazzago San Martino Servizi s.r.l.

Società partecipate dal Comune di Cazzago San Martino (ai sensi dell'art. 11-quinquies D. Lgs. 118/2011):

Nessuna

**DATO ATTO** che, al fine di stabilire il “*Perimetro di consolidamento del Comune di Cazzago San Martino*”, si ritiene opportuno **aggiornare** la soglia di irrilevanza determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2022 ed è risultata come qui di seguito esposto:

Parametri	Comune di Cazzago San Martino	%	Soglia di irrilevanza economica
Totale Attivo	56.264.825,24	3,00%	1.687.944,76
Patrimonio Netto	28.779.974,09	3,00%	863.399,22
Ricavi caratteristici	8.348.163,24	3,00%	250.444,90

**VERIFICATO**, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione (fatto salvo il caso dell’affidamento diretto), così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2022 sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

- Cazzago San Martino Servizi s.r.l.
- Fondazione “Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani”;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area Economico Finanziaria Dr. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

**VISTO** l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **DELIBERA**

**DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cazzago San Martino”, i seguenti organismi partecipati:

- Cazzago San Martino Servizi s.r.l.
- Fondazione “Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani”

**DI INDIVIDUARE**, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento del Comune di Cazzago San Martino”, i seguenti organismi partecipati:

- Cazzago San Martino Servizi s.r.l.;
- Fondazione “Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani”

**DI DEMANDARE** per competenza al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.

**DI COMUNICARE** il presente atto agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, al fine di provvedere all’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUIGI FADDA

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUIGI FADDA

---



# COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

**Proposta di Deliberazione di Giunta del 26-07-2023**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO" E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.**

---

## **P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 26-07-2023

**Il/La Responsabile dell'Area**  
*BOZZA ANGELO*

---





**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

**Proposta di Deliberazione di Giunta del 26-07-2023**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO" E  
DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI  
DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,  
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 26-07-2023

**Il Responsabile dell'Area**  
*BOZZA ANGELO*

---



# **COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**

Provincia di Brescia

**Deliberazione di Giunta n° 75 del 26-07-2023**

**Area: ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO" E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 07-08-2023 al 22-08-2023.

Cazzago San Martino, 07-08-2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
MARCELLA ARCHETTI